

In ordine alla possibilità per la P.A. di richiedere ai concorrenti, nell'ambito delle procedure concorsuali, la produzione di documenti di cui la stessa P.A. sia già in possesso: l'interpretazione dell'art. 18 della L. n. 241 del 1990.

L'art. 18 della L. n. 241 del 1990, dopo aver disposto, al primo comma, che: *“Le amministrazioni adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.97”*, al secondo comma così recita: *“I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”*. Il successivo comma dispone, altresì, che: *“Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare”*.

In ordine alla concreta applicazione del suddetto articolo nell'ambito delle procedure concorsuali, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che: *“.. .. nelle procedure concorsuali è consentito all'amministrazione richiedere espressamente nel bando, in deroga al disposto dell'art. 18, L. n. 241/1990, la produzione, in allegato alla domanda, di valida certificazione comprovante i titoli per esigenze di speditezza nello svolgimento delle procedure selettive”*: il tutto, in coerenza *“con i principi di semplificazione, efficienza ed efficacia del procedimento amministrativo”* (1) e *“stante l'autonomia e la rigida autosufficienza che connota l'acquisizione dei titoli valutabili nelle procedure concorsuali”* (2).

Dunque, *“La lex specialis in questione deve ritenersi prevalente rispetto al (generico) dovere di ricerca e di acquisizione che preclude (ex art. 18 L. n. 241 del 1990) alle pubbliche*

amministrazioni di aggravare il procedimento con la richiesta di allegazione di documentazione già in proprio possesso: disposizione, all'evidenza, non operante nella specie, avuto riguardo alla "autonomia" ed alla rigida "autosufficienza" che connota l'acquisizione dei titoli valutabili nelle procedure concorsuali" (3).

In ogni caso, “Costituisce *ius receptum* in giurisprudenza quello per cui, ai sensi dell'art. 18, L. 7 agosto 1990, n. 241 (che fa carico al responsabile del procedimento di provvedere d'ufficio all'acquisizione dei relativi atti), nelle procedure concorsuali i candidati non sono tenuti ad esibire documenti già in possesso dell'amministrazione che ha indetto il concorso, **purché dichiarino siffatta circostanza espressamente nella domanda**” (4): pertanto, è onere del candidato autocertificare il possesso del titolo e/o requisito di cui intende avvalersi nell'ambito della procedura concorsuale (5) e, conseguentemente, **l'Amministrazione non può valutare titoli che, seppur sussistenti, non siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al un pubblico concorso**” (6).

Da quanto sopra, è evidente che l'invocato art. 18 non esime affatto il candidato dal dichiarare, in sede di domanda alla procedura concorsuale, i titoli che intende far valere per l'ammissione e/o la sua più utile collocazione in graduatoria ma, semplicemente, lo esonera dal produrli se già in possesso dell'amministrazione.

Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che “per i concorrenti ad una procedura concorsuale, che intendano avvalersi della disposizione di cui all'art. 18 legge n. 241/90 (invocata anche dall'attuale ricorrente) [sussiste] il preciso onere di **dichiarare espressamente, nella domanda, la circostanza che determinati documenti si trovino già in possesso dell'amministrazione che ha indetto il concorso**” (7).

Del resto, occorre considerare che “la necessità di allegare la documentazione relativa ai titoli valutabili discende dal fatto che è il concorrente a scegliere se richiedere o meno la valutazione di un certo titolo, per cui, in caso di omessa dichiarazione, legittimamente

l'Amministrazione non attribuisce il relativo punteggio”: inoltre, *“tali adempimenti non possono essere derogati in favore di alcuni candidati, in quanto ciò darebbe luogo ad una illegittima disparità di trattamento”* (8).

Per quanto sopra, è evidente come non incomba affatto sulla P.A. l'onere di riportare sul file della domanda di partecipazione ad una procedura concorsuale già tutti i dati del concorrente in suo possesso, ma può ben richiedere agli aspiranti di dichiarare dati di cui la stessa P.A. era già in possesso.

1) In tal senso, T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., (ud. 10/06/2008) 10/06/2008, n. 5686.

2) In tal senso, T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, Sent., 26/07/2021, n. 5157.

3) In tal senso, Cons. Stato, Sez. V, Sent., (data ud. 22/02/2018) 16/08/2018, n. 4942.

4) In tal senso, T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. II, Sent., (ud. 11/01/2005) 18/01/2006, n. 25; Cfr. 1053/2005.

Ancora, *“Ai sensi dell'art. 18 l. 7 agosto 1990 n. 241 L. 07/08/1990, n. 241, che fa carico al responsabile del procedimento di provvedere d'ufficio all'acquisizione dei relativi atti, nelle procedure concorsuali i candidati non sono tenuti ad esibire documenti già in possesso dell'amministrazione che ha indetto il concorso, purchè dichiarino siffatta circostanza espressamente nella domanda”* (in tal senso, T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 28/07/2000, n. 3016).

5) Ed infatti, *“i principi introdotti dalla Legge n. 241 del 1990, infatti, (contraddittorio, leale collaborazione etc.) impongono una interpretazione dei bandi di concorso coerente con le norme contenute nell'art. 18 commi 2 e 3 Legge n. 241 del 1990, per cui una volta che l'interessato autocertifica il possesso del requisito che gli dava diritto alla riserva del posto (dipendente di ruolo del comune), incombeva, alla stessa amministrazione di acquisire lo stato matricolare del dipendente”* (in tal senso, T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, Sent., (data ud. 08/02/2005) 12/05/2005, n. 2137).

6) In tal senso, T.A.R. Campania – Napoli Sez. IV, Sent., 26/07/2021, n. 5157; Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23/12/2019 n. 6935).

7) In tal senso, sempre T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. II, Sent., (ud. 11/01/2005) 18/01/2006, n. 25.

8) In tal senso, T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, Sent., (data ud. 28-02-2007) 17/03/2007, n. 1047, che ha, altresì, rilevato: *“In effetti, seppure si deve convenire con la ricorrente a proposito della piena vigenza del principio di leale collaborazione fra cittadino e P.A. (principio espresso, fra gli altri, dagli artt. 6 e 18 della L. n. 241/1990 e s.m.i. e che impone all'Amministrazione, ad esempio, di non onerare il*

*cittadino della presentazione di documenti già nella disponibilità della stessa o di altra P.A.), tale principio non opera sempre e comunque. In particolare, **nelle procedure concorsuali il bando impone in genere precisi adempimenti burocratici, la cui omissione è sanzionabile con l'esclusione dalla procedura o con la valutazione deteriore del concorrente**; tali adempimenti non possono essere derogati in favore di alcuni candidati, in quanto ciò darebbe luogo ad una illegittima disparità di trattamento”.*

Dicembre 2022